

dossier

XIX Legislatura

11 marzo 2025

Disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità

A.C. 2173

Parte I – *Schede di lettura*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 446



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 416

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Analisi degli effetti finanziari n. 71

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0140.docx

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PER L’INTRODUZIONE DEL FATTORE INSULARE NELLA LEGISLAZIONE

Articolo 1 (<i>Obiettivi</i>)	3
Articolo 2 (<i>Applicazione del fattore insulare</i>)	4
Articolo 3 (<i>Legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità</i>).....	6

CAPO II – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PECULIARITÀ DELLE ISOLE MINORI

Articolo 4 (<i>Oggetto e principi generali</i>)	9
Articolo 5 (<i>Finalità della strategia nazionale per le isole minori</i>).....	15
Articolo 6 (<i>Comitato nazionale per le isole minori</i>)	19

CAPO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7 (<i>Fondo nazionale per le isole minori e modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197</i>).....	25
Articolo 8 (<i>Disposizione finale</i>)	32
Articolo 9 (<i>Entrata in vigore</i>).....	34

CAPO I – DISPOSIZIONI PER L’INTRODUZIONE DEL FATTORE INSULARE NELLA LEGISLAZIONE

Articolo 1 (*Obiettivi*)

L’**articolo 1** prevede che il capo I (articoli 1-3) definisce le modalità per garantire un’**adeguata considerazione** del **fattore insulare** nell’elaborazione delle fonti legislative e delle altre fonti normative, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione. Tra i fini della disposizione si fa riferimento anche all’adozione di misure atte ad **eliminare** gli **svantaggi** legati all’**insularità**.

Secondo quanto previsto dall’**articolo 1**, composto da un **unico comma**, il capo I (articoli da 1 a 3) disciplina le modalità con cui assicurare un’**adeguata considerazione** del **fattore insulare** nell’elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi, anche con la finalità di adottare le misure necessarie a **rimuovere** gli **svantaggi** derivanti dall’**insularità**. La disciplina del capo I è in attuazione degli articoli 3, secondo comma e 119, sesto comma, della Costituzione, rispettivamente facenti capo al principio di **eguaglianza sostanziale** e al riconoscimento della peculiarità delle Isole e alla **promozione** delle **misure** necessarie a **rimuovere** gli **svantaggi** derivanti dall’**insularità**.

L’articolo 119, sesto comma, è stato inserito dall’articolo 1, comma 1 della legge costituzionale n. 2 del 2022. È opportuno ricordare che, nella versione dell’articolo 119 precedente alla riforma del Titolo V, era presente un comma (il terzo) che presentava una formulazione per alcuni aspetti analoga a quella dell’attuale comma 5, prevedendo interventi al fine di favorire talune zone svantaggiate. Al fine di "provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole", lo Stato era chiamato ad assegnare, con propria legge, "contributi speciali" "a singole Regioni".

Particolare attenzione alle esigenze di sostegno determinate dall’insularità è espressa dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In tal senso detta legge dispone che i decreti legislativi delegati, aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 Costituzione, prendano in considerazione le specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale (art. 16).

Articolo 2 *(Applicazione del fattore insulare)*

L'**articolo 2** dispone che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità, il **fattore insulare** debba essere **considerato nell'elaborazione degli atti legislativi** in ambiti quali la tutela della salute, la mobilità e i trasporti, l'istruzione, l'università e la ricerca, il lavoro e la formazione professionale, l'energia e le risorse naturali, le politiche sociali, il sistema tributario, la perequazione delle risorse finanziarie, la concorrenza e gli aiuti di stato. Inoltre, si prevede che il fattore insulare possa essere preso in considerazione anche in altre materie qualora emergano difficoltà economiche e sociali che limitino i diritti e l'accesso ai servizi per i residenti dei territori insulari. Infine, si stabilisce che il **riconoscimento della specificità insulare comporta** l'adozione di **misure compensative**, come finanziamenti aggiuntivi, deroghe normative e compensazioni economiche, per migliorare la mobilità, contrastare la disoccupazione e lo spopolamento, e sostenere le imprese locali e lo sviluppo territoriale.

Più specificamente, il **comma 1** afferma che, per favorire la rimozione degli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità, il fattore insulare è considerato nell'elaborazione degli atti legislativi e degli altri atti normativi, nelle materie:

- tutela della salute (**lett. a**));
- mobilità e trasporti (**lett. b**));
- istruzione, università e ricerca (**lett. c**));
- lavoro e formazione professionale (**lett. d**));
- energia e risorse naturali (**lett. e**));
- politiche sociali (**lett. f**));
- sistema tributario, coordinamento della finanza pubblica e dei centri di spesa, armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie (**lett. g**));
- politiche economiche e relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato (**lett. h**)).

Ai sensi del **comma 2**, il fattore insulare viene preso in considerazione anche per le materie non previste dal comma 1, nel caso in cui siano rilevate **difficoltà di natura economica e sociale** che ostacolano i residenti nei territori insulari della Repubblica, oppure coloro che intrattengono con essi rapporti economici o sociali, **nell'esercizio** dei propri **diritti** e nell'accesso

ai servizi fondamentali, garantendo condizioni di omogeneità e continuità territoriale con il resto degli abitanti della Repubblica.

Infine, secondo quanto previsto dal **comma 3**, nel caso in cui sia preso in considerazione il fattore insulare, il riconoscimento della specificità delle isole comporta l'adozione di **misure compensative specifiche**. Tali misure possono consistere nella previsione di maggiori spese a favore delle regioni e dei territori insulari, oppure nell'introduzione di compensazioni economiche e deroghe alla normativa nazionale e dell'Unione europea, purché giustificate da ragioni di carattere storico-sociale, socio-economico, ambientali e legate alla sicurezza. Tali ragioni devono sostanziarsi nell'ambito delle politiche volte a migliorare la mobilità della popolazione insulare, contrastare la disoccupazione e lo spopolamento, sostenere le piccole imprese locali e l'impresa agricola locale familiare, nonché nella pianificazione dello sviluppo urbanistico e territoriale.

Articolo 3 *(Legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

L'articolo 3 prevede che il **Governo presenti** ogni anno, entro il 30 gennaio, un **disegno di legge** volto alla **rimozione** degli **svantaggi** derivanti **dall'insularità**. Il disegno di legge reca: **misure compensative** nelle materie previste dall'articolo 2, nonché per garantire la continuità territoriale, anche attraverso investimenti strategici; **disposizioni di razionalizzazione** della **spesa**, volte anche alla perequazione tra territori insulari e non; **benefici fiscali** per le **imprese** operanti nelle isole maggiori e minori; **deleghe** al **Governo** con il fine di adottare **misure correttive** degli svantaggi derivanti dall'insularità; **principi fondamentali** per l'esercizio delle **competenze normative regionali** in materia.

Si prevede che sul disegno di legge le Commissioni parlamentari competenti acquisiscono il parere della **Commissione parlamentare** per il **contrasto** degli **svantaggi** derivanti dall'**insularità**. Si dispone inoltre il **finanziamento** degli interventi previsti a valere sulle risorse del **Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**.

Infine, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità riferisce alle **Camere** sullo stato di **attuazione** delle **misure** adottate, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio delle risorse impiegate.

Più specificamente, il **comma 1** prevede che entro il **30 gennaio** di ogni anno il **Governo presenti** alle Camere un **disegno di legge** per la **rimozione** degli **svantaggi derivanti dall'insularità**. Il disegno di legge è presentato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Secondo quanto previsto dal **comma 2**, il disegno di legge reca, in distinte sezioni:

- norme immediatamente applicabili recanti misure compensative nelle materie di cui all'articolo 2, nonché misure atte a garantire la continuità territoriale nel godimento di beni e servizi, anche attraverso investimenti strategici (**lett. a**));
- disposizioni di razionalizzazione della spesa, tramite il coordinamento delle risorse tra i differenti centri di spesa, in modo da evitare

sovrapposizioni e assicurando la perequazione delle risorse tra territori insulari e non insulari (**lett. b**));

- disposizioni in materia fiscale recanti benefici per le imprese che operano nelle isole maggiori e minori (**lett. c**));
- una o più deleghe al Governo con il fine di correggere gli svantaggi derivanti dall'insularità, secondo quanto previsto dall'articolo 2 (**lett. d**));
- disposizioni aventi ad oggetto i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano le proprie competenze normative, qualora vengano in rilievo profili attinenti agli svantaggi derivanti dall'insularità (**lett. e**)).

Ai sensi del **comma 3**, si prevede l'espressione del parere della **Commissione parlamentare** per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sul citato disegno di legge.

La Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità è stata istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 808-814 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Essa è composta da dieci deputati e dieci senatori e tra i poteri della Commissione vi sono l'acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Tra i compiti rientrano invece:

- lo svolgimento di una ricognizione delle risorse finanziarie stanziare, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;
- l'individuazione dei settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale;
- l'individuazione degli indicatori economici per stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità; in questo compito la Commissione si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio;
- la proposta di misure idonee a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche attraverso deroghe ammesse alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- la proposta di modifiche alla normativa europea in materia di aiuti di Stato al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità ma senza alterare il mercato unico europeo;
- la proposta di correttivi agli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Secondo quanto disposto dal **comma 4**, gli **interventi** realizzati in attuazione di quanto disposto dal comma 2 sono **finanziati** a valere sulle risorse del **Fondo nazionale** per il **contrasto** degli **svantaggi** derivanti dall'**insularità**, istituito dall'articolo 1, comma 806 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Si prevede che la dotazione del Fondo sia

annualmente incrementata per assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dai provvedimenti recati annualmente dalla legge per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità.

L'articolo 1, comma 806, della legge di bilancio 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate «Fondo per gli investimenti strategici» e «Fondo per la compensazione degli svantaggi». L'articolo 1, comma 896, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, la **dotazione complessiva** del fondo risulta essere pari a **4 milioni per il 2025** (e a 200.000 euro per le annualità 2026 e 2027).

Infine, secondo quanto previsto dal **comma 5**, la **Commissione parlamentare** per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità **riferisce annualmente** alle Camere sullo **stato di attuazione** dell'articolo 2 nonché del comma 2 dell'articolo in esame, sui tempi di realizzazione degli interventi e sul monitoraggio delle risorse destinate a finanziare gli interventi e le relative spese.

CAPO II – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PECULIARITÀ DELLE ISOLE MINORI

Articolo 4 (*Oggetto e principi generali*)

L'**articolo 4** è il primo articolo del Capo II dedicato al **riconoscimento delle peculiarità delle isole minori**. Si introduce la **strategia nazionale** per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità nelle **isole minori** che deve essere perseguita tramite misure e interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane e dai comuni nell'esercizio delle rispettive competenze. Sono previsti risorse aggiuntive e interventi speciali in favore delle isole minori che presentino livelli inferiori di sviluppo e oggettivi divari rispetto alle altre aree del Paese. Tali interventi dovranno essere adottati nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa e della sussidiarietà.

Il **comma 1** descrive l'oggetto del **Capo II**, volto a introdurre **Disposizioni per il riconoscimento delle peculiarità delle isole minori**, e in particolare la strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, con il riconoscimento delle peculiarità delle isole minori che presentano livelli inferiori di sviluppo e oggettivi divari infrastrutturali, sociali, economici o di garanzia dei servizi pubblici rispetto agli altri territori. L'individuazione delle isole minori coinvolte nella strategia è demandata ad un procedimento disciplinato dal successivo articolo 6.

Tale disciplina è volta a dare attuazione al principio introdotto con la legge costituzionale n. 2 del 2022 che ha inserito il sesto comma dell'art. 119 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e **promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità**. La norma richiama inoltre i doveri di solidarietà di cui all'articolo 3 della Costituzione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (PNRR) e i provvedimenti attuativi, nonché la disciplina dell'Unione europea concernente i territori insulari.

Le isole minori nel PNRR

Con riferimento alle isole minori il PNRR contempla i seguenti investimenti:

L'investimento "Isole verdi" (M2C1, con un finanziamento di 200 milioni di euro) prevede il finanziamento e l'attuazione di progetti in materia di energia (fonti rinnovabili, rete elettrica, efficienza energetica), acqua (desalinizzazione), trasporti (piste ciclabili, autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e rifiuti (raccolta differenziata dei rifiuti) in 19 piccole isole non connesse alla terraferma. La

documentazione relativa all'investimento è disponibile nella sezione "[Programma Isole verdi](#)" del sito web del MASE.

Il piano "Collegamento isole minori" (con un finanziamento di 60,5 milioni di euro, nell'ambito dell'Investimento 3, M1C2 - Conessioni Internet veloci - banda ultra-larga e 5G) è diretto a fornire la connettività a banda ultra-larga ad almeno 18 isole minori (o gruppi di isole) dotandole di un *backhauling* sottomarino in fibra ottica. Si tratta delle seguenti isole: Capraia, Favignana, Levanzo, Marettimo, Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Alicudi, Panarea, Filicudi, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ustica, Ponza, Ventotene, Asinara, isole Sulcitane (San Pietro), Isole Tremiti (San Nicola, San Domino). Dalla piattaforma [Connetti Italia – Reti Ultraveloci](#), risulta che a dicembre 2024 state connesse tutte le 21 tratte. L'importo aggiudicato è di 45.641.645 euro in un unico lotto.

Il bando per infrastrutture sportive nelle isole minori ([avviso](#)), che rientra nell'investimento M5C2 3.1 "Sport e inclusione sociale", è rivolto ai comuni insulari marini caratterizzati da un territorio periferico e ultraperiferico ed ha come finalità il recupero delle aree urbane e la promozione dell'inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuove palestre pubbliche al chiuso. Le risorse ammontano a 6.138.125 euro.

Le isole minori sono inoltre contemplate nell'ambito della componente che riguarda la rigenerazione di piccoli siti culturali e del patrimonio culturale religioso e rurale, al fine di sostenerne la ripresa dello sviluppo e delle attività turistico-culturali. Le piccole isole sono considerate anche nei temi di bioeconomia e circolarità, dove sono previste azioni integrate per renderle completamente autonome e *green*, consentendo di minimizzare l'uso di risorse locali, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l'impatto emissivo nei settori della mobilità e dell'energia.

L'insularità nell'ordinamento dell'Unione europea

Il diritto dell'Unione europea riconosce fondamentalmente tre categorie di isole: le **isole periferiche** che fanno parte del continente europeo; le **regioni ultraperiferiche**, intese come territori appartenenti agli Stati membri che si trovano a lunga distanza dall'Europa; i **paesi e i territori d'oltremare**, che sono isole appartenenti agli Stati membri ma non facenti parte dell'Unione europea (alla quale risultano collegati attraverso accordi di associazione). L'unica definizione delle regioni insulari a livello europeo è quella adottata da Eurostat, per finalità statistiche: si tratta delle regioni NUTS 3 interamente costituite da isole, definite come i territori aventi una superficie minima di 1 km², con una distanza minima tra l'isola e il continente di 1 km e con una popolazione residente superiore a 50 abitanti, che non dispongono di un collegamento permanente con la terraferma.

La norma di riferimento del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è l'art.174, secondo cui l'UE "sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale", al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione. L'intento della politica di coesione è quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Il terzo paragrafo, che elenca le regioni interessate da detta politica, menziona anche le "regioni insulari", in

quanto territori "che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici". L'UE interviene per compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità principalmente attraverso la politica di coesione tramite i fondi strutturali (FESR, FSE+) che finanziano infrastrutture, trasporti e progetti di sviluppo economico anche in questi territori. L'UE consente inoltre deroghe alle norme sugli aiuti di Stato per sostenere le economie insulari. Infine, in alcuni settori chiave, come agricoltura, pesca e trasporti, sono stanziati finanziamenti mirati per affrontare i problemi di accessibilità e costi elevati.

Il **comma 2** dispone che lo **Stato**, le **regioni**, le **città metropolitane**, le **province** e i **comuni**, nell'esercizio delle rispettive competenze, **adottano le misure e gli interventi** coerenti con la strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità nelle isole minori **al fine di salvaguardare e di rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica** e di assicurare il godimento dei **diritti civili e sociali**, la **valorizzazione del patrimonio** turistico, culturale, artistico e ambientale, la **messa in sicurezza del territorio** e la **continuità territoriale**.

La norma richiama il rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà (di cui agli articoli 117 e 118, quarto comma, della Costituzione) e fa riferimento, inoltre, alle ulteriori forme di autonomia che possono essere attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Si ricorda che la legge 26 giugno 2024, n. 86 ha introdotto le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Sulla legge è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024. In particolare, la legge provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse. Sono altresì definite le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione. La Corte costituzionale con la [sentenza n. 192 del 2024](#) ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni dello stesso testo legislativo, interpretando in modo costituzionalmente orientato altre disposizioni della legge.

Il **comma 3** prevede che lo Stato destini **risorse aggiuntive** ed effettui **interventi speciali** a favore delle isole minori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e nel rispetto degli articoli 1, 16 e 22 della legge delega sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009).

L'**art. 119, quinto comma, della Costituzione** prevede la possibilità per lo Stato di effettuare **interventi speciali**, diretti a **determinati enti territoriali**, assegnando **risorse aggiuntive** con un vincolo di destinazione, quando lo richiedano, ad esempio, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione di squilibri economici e sociali o l'effettivo esercizio dei diritti della persona (sulle caratteristiche della perequazione di cui al quinto comma articolo 119 della

Costituzione, si segnala da ultimo, la [sentenza n. 123 del 2022](#) della Corte Costituzionale).

La **legge n. 42 del 2009** (legge delega sul federalismo fiscale) prevede il superamento del sistema di finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale. A tal fine, la legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi regolatori dell'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui garantire il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica. Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e le spese inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali - per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari - rispetto a quelle spese che invece vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede inoltre una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.

L'**articolo 16 della legge n. 42 del 2009** ha demandato ai decreti delegati il compito di definire le modalità in base alle quali gli **interventi speciali** finalizzati agli **obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119** della Cost. sono **finanziati con contributi speciali** dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato. In attuazione dell'articolo 16 è stato emanato il **D.Lgs. n. 88 del 2011** che disciplina il **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** il quale reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, ed è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

L'**articolo 22 della legge n. 42 del 2009** prevede inoltre l'attuazione della **perequazione infrastrutturale** tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ai fini del recupero del *deficit* infrastrutturale che storicamente le contraddistingue. La formulazione originaria dell'articolo 22 recava le modalità per l'individuazione di interventi per il recupero del deficit infrastrutturale. La disciplina recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, rimasta per lungo tempo

inattuata, è stata innovata nel corso degli ultimi anni in più occasioni da una serie di interventi normativi (art. 1, comma 815, della legge n. 178 del 2020; art. 15, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021). Da ultimo l'**articolo 11 del decreto-legge n. 60 del 2024** ha ridenominato il previgente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, in **Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**. Tale Fondo è finalizzato a promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno e le altre aree geografiche del territorio nazionale, **contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità**, ai sensi dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi. Il Fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Il Fondo perequativo infrastrutturale è stato istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, con una dotazione complessiva di 4.600 milioni per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni per l'anno 2022, 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Il Fondo, allocato sul capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha subito una consistente riduzione di risorse con la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023), che in Sezione II ha disposto un definanziamento delle somme originariamente stanziati di -3.486 milioni complessivi. Nel bilancio per il 2025, la dotazione del Fondo risulta avere 171,4 milioni di euro in residui per il 2025, non ha stanziamenti per il 2026 e presenta una disponibilità di 100 milioni di euro per il 2027.

Il **comma 4** attribuisce allo **Stato**, alle **regioni**, alle **città metropolitane** e alle **province**, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di adottare le **azioni necessarie al sostegno dei comuni** il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori, al fine di:

- favorire la riduzione e il superamento dei divari infrastrutturali, sociali, economici o di garanzia dei servizi pubblici rispetto alle altre aree del Paese;
- assicurare parità di condizioni nell'erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio dei diritti di cittadinanza;
- promuovere le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

La norma richiama, inoltre, la possibilità per il Governo di esercitare i **poteri sostitutivi**, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Si ricorda che l'art. 120, secondo comma, della Cost. prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della

normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Si demanda, inoltre, alla legge il compito di definire le procedure in grado di garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Tale previsione è stata attuata dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003 che ha definito un meccanismo che presuppone la fissazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni interessate o degli enti locali, di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del ministro competente o del Presidente del Consiglio, esercita il potere sostitutivo, che può esprimersi adottando direttamente i "provvedimenti necessari, anche normativi", ovvero nominando un apposito commissario straordinario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato a partecipare il presidente della Giunta della Regione interessata al provvedimento.

Il **comma 5** richiama i principi della **semplificazione amministrativa** e del **rafforzamento delle capacità istituzionali, amministrative e fiscali** per le necessità delle isole minori a cui lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni si devono attenere nella predisposizione degli **interventi**, delle **misure** e delle **azioni** indicate dalla proposta di legge in esame.

Il **comma 6** stabilisce, infine, che gli interventi sono predisposti e attuati dalle istituzioni competenti **anche mediante il concorso attivo e il coinvolgimento dei cittadini**, in applicazione del **principio di sussidiarietà orizzontale**, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Articolo 5

(Finalità della strategia nazionale per le isole minori)

L'articolo 5 riporta le **finalità della strategia nazionale per le isole minori** che devono perseguite dallo Stato, dalle regioni, dalle città metropolitane dalle province e dai comuni.

L'articolo 5 individua e definisce le **finalità della strategia nazionale per le isole minori** di cui lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni garantiscono il perseguimento mediante gli interventi, le misure e le azioni volti a **riconoscere la peculiarità e rimuovere gli svantaggi, derivanti dall'insularità, che sussistono nelle isole minori.**

Le anzidette **finalità** contemplano:

- **il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti**, anche con l'erogazione dei servizi pubblici locali, l'introduzione di specifiche indennità di disagio, l'attivazione di presidi sanitari speciali e la predisposizione di strutture e servizi scolastici e formativi atti a contrastare la tendenza allo spopolamento e a promuovere l'inclusione sociale;
- l'implementazione dei più avanzati **servizi di telecomunicazione**, con particolare riferimento ai campi della medicina, del lavoro, della formazione e dell'offerta scolastica e formativa;
- lo sviluppo della **mobilità sostenibile** all'interno delle isole minori e nei collegamenti con le altre isole e la terraferma;
- la **continuità territoriale** e promuovere le **attività socialmente ed economicamente rilevanti** assicurando i servizi di trasporto, di rifornimento dei combustibili e dei beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione;
- il supporto all'**offerta turistica** e alla fruizione e al recupero dei **beni ambientali e culturali** mediante attività di promozione e riqualificazione;
- compatibilmente con la tutela del paesaggio promuovere la **produzione di energia da fonti rinnovabili**, al fine dell'abbattimento dei costi e della tutela ambientale, anche in attuazione del Patto dei sindaci per il clima e l'energia promosso dalla Commissione europea;
- l'**autosufficienza energetica**, preferibilmente mediante fonti rinnovabili, delle strutture sanitarie in caso di interruzione di energia elettrica;
- l'**efficientamento energetico** del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- la realizzazione di **reti intelligenti di distribuzione dell'energia** propedeutiche all'incremento della produzione di energia da fonti

rinnovabili anche mediante modalità innovative che utilizzano il moto ondoso;

- i sistemi di **elettrificazione delle banchine** alimentati preferibilmente da energia da fonti rinnovabili;
- **l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti** tenendo in considerazione sia la tutela ambientale e paesaggistica sia i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, con particolare riferimento all'ambito energetico;
- la promozione di un modello di **economia circolare mediante la riduzione dei rifiuti** prodotti e una gestione efficiente volta, tra l'altro, al contenimento dei costi del servizio;
- **il rifornimento idrico** mediante nuovi impianti nonché l'installazione di impianti di potabilizzazione, di desalinizzazione e di recupero delle acque piovane microdepurate e fitodepurate, anche valorizzando l'uso di energia da fonti rinnovabili;
- la realizzazione o l'adeguamento di **impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario** ai sensi della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, promuovendo anche il recupero delle acque depurate e dei fanghi prodotti nonché il trattamento di questi ultimi;
- **il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente** limitando o vietando la costruzione di nuove strutture residenziali e commerciali;
- l'individuazione di **destinazioni alternative per le strutture dismesse o non utilizzate**;
- la riduzione degli oneri finanziari, dei costi di trasporto delle merci e la semplificazione delle procedure amministrative per **promuovere e incentivare le attività economiche tipiche di ciascuna isola minore e la competitività** delle piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura;
- l'avvio presso l'Unione europea delle procedure per l'**istituzione di zone franche** nei territori delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 che prevede il codice doganale dell'Unione;
- misure per **prevenire l'abbandono degli animali domestici e il randagismo**;
- l'utilizzo dei campi di ormeggio compatibili con la **conservazione della prateria di posidonia oceanica**;
- la **salvaguardia della flora e della fauna**;
- **condizioni volte a favorire gli enti del Terzo settore che perseguono interessi generali** a vantaggio delle comunità e dei territori delle isole minori.

ALTRE STRATEGIE DI INTERVENTO IDEONEE ALLA RIMOZIONE DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

▪ La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica

La **Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica**, di cui al **decreto-legge n. 124 del 2023**, è un'area delimitata del Mezzogiorno comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, definita allo scopo di fornire un approccio strategico integrato e coerente per **lo sviluppo economico e la crescita nei territori interessati**, da realizzarsi attraverso processi di **semplificazione amministrativa** (autorizzazione unica) e **agevolazioni agli investimenti** (credito d'imposta).

Le funzioni organizzative afferenti alla ZES Unica sono demandate a un'apposita **Cabina di regia**, titolare di compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e alla **Struttura di missione per la ZES** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (art. 10). La Struttura di missione, in particolare, opera quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel [Piano strategico della ZES Unica](#), di cui la medesima Struttura ha curato l'elaborazione ai sensi del decreto-legge n. 124 del 2023.

Il suddetto Piano, approvato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri](#) il 31 Ottobre 2024, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES Unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i **settori da promuovere e quelli da rafforzare**, gli **investimenti** e gli **interventi prioritari** per lo sviluppo della ZES Unica, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, con le relative modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna (art. 11).

▪ Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI

La **Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)** è uno strumento delle **politiche di coesione** finalizzata a **contrastare lo spopolamento** dei territori a rischio marginalizzazione e a **migliorare la qualità della vita** nelle zone più isolate del Paese. L'approccio della strategia contempla interventi mirati per **rafforzare i servizi essenziali** (scuola, sanità, trasporti) e **incentivare nuove opportunità economiche**, spesso legate alle peculiarità locali, come turismo sostenibile, agroalimentare e innovazione tecnologica.

La Strategia, definita con [l'Accordo di Partenariato 2014-2020](#) e confermata nel ciclo di programmazione 2021-2027, considera **aree interne quelle caratterizzate**

da una significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali, comuni o aggregati di comuni confinanti, capaci di generare importanti bacini d'utenza, anche a distanza, e di fungere da attrattori.

I servizi essenziali considerati ai fini della strategia annoverano una completa offerta scolastica secondaria, la presenza di un ospedale sede di DEA (Dipartimento dell'Emergenza Accettazione) di I livello e almeno una stazione ferroviaria di categoria *Silver* (secondo la classificazione adottata da RFI: un impianto medio-piccolo con una frequentazione media).

Il **“Progetto speciale Isole Minori”** è una delle Aree di progetto inclusa nel ciclo di programmazione 2021-2027, che vede interessati **35 comuni su cui insistono le Isole** e una popolazione di circa **200.000 abitanti** a cui sommare considerevoli flussi stagionali a carattere turistico. Con riferimento ai comuni si ricorda come non ci sia coincidenza tra Isole e comuni, e come i confini amministrativi sui territori possano presentarsi compositi.

Il finanziamento degli interventi SNAI prevede il ricorso a risorse europee (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), nazionali (PNRR, Fondo Sviluppo e Coesione e stanziamenti da legge di bilancio) e regionali.

Si rileva altresì che la proposta di legge in esame, all'articolo 6, prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le isole minori presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito, tra l'altro, di redigere entro sei mesi dalla sua costituzione l'elenco delle isole minori interessate dal provvedimento, da aggiornare con cadenza biennale, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o qualora nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie). Sino alla suddetta approvazione sono da intendersi per isole minori quelle presenti nell'elenco di cui all'Allegato A, legge n. 448 del 2001, elenco non coincidente con quello adottato nella Strategia nazionale per le aree interne.

Articolo 6 *(Comitato nazionale per le isole minori)*

L'**articolo 6** prevede, al **comma 1**, che sia **istituito il Comitato nazionale per le isole minori** con l'obiettivo di perseguire le finalità della strategia nazionale per contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità. Il **comma 2** definisce la **composizione del Comitato**, presieduto da un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie. Il **comma 3** stabilisce le **funzioni del Comitato**, che includono la redazione e la revisione periodica dell'elenco delle isole minori, l'approvazione del programma triennale per la pianificazione di settore in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, la verifica dell'attuazione di tali politiche, la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, la definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse, e la collaborazione con enti internazionali e dell'UE. Il **comma 4** prevede l'**adozione** di un **regolamento interno** per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato. Infine, il **comma 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le attività del Comitato saranno svolte senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dispone che, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia **istituito il Comitato nazionale per le isole minori**, con lo scopo di perseguire le finalità della strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui agli articoli 4 e 5 del presente progetto di legge.

Il **comma 2** enuncia la **composizione del Comitato**, prevedendo che esso sia **presieduto** da un **rappresentante** designato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**, o se nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie. Il comitato è composto:

- da un rappresentante designato da ciascun Ministro, anche senza portafoglio (**lett. a**));
- da un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori (**lett. b**));
- da due rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori. I rappresentati

sono designati tra i presidenti delle province e i sindaci dei comuni il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori (**lett. c**)).

Ai sensi del **comma 3**, il Comitato esercita le seguenti **funzioni**:

- redige l'**elenco** delle **isole minori** di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto degli indicatori economici individuati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. L'elenco deve essere redatto entro sei mesi dalla costituzione del Comitato e revisionato ogni due anni, provvedendo all'eventuale aggiornamento dell'elenco qualora si sia verificato un cambiamento nelle condizioni di svantaggio dei territori interessati. L'elenco è approvato con d.P.C.m. o, se nominata, con decreto dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie. Fino alla prima approvazione del suddetto decreto, sono considerate isole minori le isole indicate nell'allegato A della legge n. 448/2001.

Le isole minori

L'allegato A alla legge di bilancio 2002 (L. n. 448/2001), come modificato dall'articolo 1, comma 238 della legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), identifica le seguenti isole minori:

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isola del lago d'Iseo

16-bis. Monte Isola.

La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

L'articolo 1, comma 813, lettera c) della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto che la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità avrebbe dovuto individuare, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati. La Commissione ha tenuto [diverse audizioni](#) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione di tali svantaggi: si segnala in particolare l'[audizione del 13 novembre 2024](#) dell'UpB avente ad oggetto l'individuazione dei suddetti indicatori economici. Ad oggi non sono stati tuttavia ancora individuati gli indicatori economici previsti dalla normativa sopra menzionata.

- Approva il programma triennale per la pianificazione di settore in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, per la garanzia e il miglioramento della continuità territoriale nonché per la valorizzazione delle isole minori. Il programma è approvato con d.P.C.m. o con decreto dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie (se nominata), in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal Comitato interministeriale per le politiche del mare e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali europei (**lett. b**);

Il Comitato interministeriale per le politiche del mare è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli **indirizzi strategici** delle **politiche del mare**. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. n. 173/2022, il Comitato, con cadenza triennale, provvede ad elaborare e approvare il Piano del mare, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

- a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
- b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

- c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
- d) **promozione e coordinamento delle politiche** volte al miglioramento della **continuità territoriale** da e per le **isole**, al **superamento degli svantaggi** derivanti dalla **condizione insulare** e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
- e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
- f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie.

Il [piano del mare](#) per il triennio 2023-2025 è stato approvato con delibera del 21 luglio 2023 e con la [direttiva 26 febbraio 2024](#) emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state implementate misure di coordinamento delle politiche del mare. Il punto 2.2 della direttiva afferma che il «Piano del mare» si sviluppa intorno a sedici direttrici, riguardanti gli spazi marittimi, le rotte commerciali, i porti, l'energia proveniente dal mare, la transizione ecologica dell'industria del mare, la pesca e l'acquacoltura, la cantieristica, l'industria armatoriale, il lavoro marittimo, la tutela degli ecosistemi e le aree marine protette, la dimensione subacquea e le risorse geologiche dei fondali, il **sistema delle isole minori**, i turismi e sport del mare, i cambiamenti climatici, la cooperazione europea e internazionale e la sicurezza.

- verifica l'attuazione della pianificazione di settore e procede all'aggiornamento annuale del programma triennale di cui alla lettera *b)* (**lett. c)**);
- **determina**, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori, **i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità; con D.P.C.M. o con decreto dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono determinati gli obiettivi di servizio e gli standard** coerenti con i LEP (**lett. d)**);

Si evidenzia che la Costituzione assegna alla **competenza legislativa esclusiva statale** il compito di definire la **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (**articolo 117, secondo comma, lettera m)**). Per le **funzioni concernenti i diritti civili e sociali** spetta dunque allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni *standard* necessari ad assicurare tali prestazioni.

La **legge di bilancio 2023** (articolo 1, commi 791-801-*bis*, della legge 197 del 2022), ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, ha delineato un **procedimento e un termine per l'approvazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**. È stata istituita una

Cabina di regia tenuta alla predisposizione, con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), dei D.P.C.M. con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard* nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

Con D.P.C.M. 23 marzo 2023 è stato istituito il **Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP)**, incaricato di fornire supporto alla Cabina di regia, con particolare riferimento alle esigenze di studio e approfondimento tecnico delle complesse questioni rilevanti ai fini delle funzioni attribuite alla stessa nell'ambito della determinazione dei LEP.

Successivamente, la **legge 26 giugno 2024, n. 86**, recante disposizioni per l'attuazione dell'**autonomia differenziata** delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ha previsto all'articolo 3 una **delega al Governo per la definizione dei LEP** nelle materie suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione della autonomia differenziata, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio 2023.

Sul punto è intervenuta la **Corte costituzionale** che con la **sentenza n. 192 del 2024** ha dichiarato costituzionalmente illegittime parti della legge n. 86 del 2024, in particolare per quanto riguarda:

- **il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei LEP priva di idonei criteri direttivi**, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa al Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Il richiamo ai principi di cui alla legge di bilancio per il 2023 non risulta sufficiente infatti ad una determinazione *per relationem* dei principi e criteri direttivi in quanto il richiamato comma 791 indica finalità, che secondo la sentenza sono “alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato” e “le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell'articolo 76 della Costituzione” in materia di delega legislativa. Più specificamente, la Corte ha statuito che “poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una **determinazione plurisetoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità**”;
- **la previsione che sia un D.P.C.M. a determinare l'aggiornamento dei LEP**. La Corte ha difatti affermato che la modifica di futuri decreti legislativi ad opera di un atto sub-legislativo quale il D.P.C.M. configuri “**un meccanismo intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti**”;
- **il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022** (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con D.P.C.M. sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP. Di conseguenza, è stata dichiarata anche l'**illegittimità**

costituzionale dei commi da 791 a 801-bis dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), poiché veniva tenuta ferma la procedura di determinazione dei LEP con D.P.C.M., determinando una **anomala convivenza** tra il percorso di determinazione mediante decreti legislativi (articolo 3, comma 1, legge 86 del 2024) e quello previsto dalla già richiamata legge di bilancio per il 2023.

Gli **obiettivi di servizio** sono disciplinati dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) come una tappa intermedia verso i LEP, nelle funzioni e nei servizi considerati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale. In anni recenti con normativa di rango primario sono state stanziare risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nel settore dei servizi sociali (compresi gli Asili nido e il Trasporto degli studenti con disabilità). Con legge è stato altresì previsto l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio.

- individua i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse agli enti territoriali per l'adozione delle misure e degli interventi relativi alle isole minori, tenendo conto degli indicatori economici elaborati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (**lett. e**);
- monitora le esigenze connesse all'insularità, anche attraverso attività di studio e ricerca con il supporto di università ed enti di ricerca nazionali e locali (**lett. f**);
- collabora con le autorità internazionali e dell'UE competenti in materia di insularità (**lett. g**);

Si rileva che la lettera *d*) del comma in commento demanda al Comitato nazionale per le isole minori la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza tuttavia specificare l'atto normativo con il quale avverrà tale determinazione.

Al riguardo si valuti quindi l'opportunità di un approfondimento.

Secondo quanto previsto dal **comma 4**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, è **adottato il regolamento interno** del comitato, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. Tale regolamento è adottato con d.P.C.m o con decreto dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, qualora nominata.

Infine, il **comma 5** reca la clausola di **invarianza finanziaria**, prevedendo che allo svolgimento delle attività del Comitato si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**Articolo 7**

(Fondo nazionale per le isole minori e modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'**articolo 7** reca l'istituzione e la disciplina del **Fondo nazionale per le isole minori**, avente lo scopo di finanziare gli interventi speciali in favore delle isole minori, che lo Stato adotta per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge, volta alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità. La disposizione **individua altresì le risorse** già stanziata a legislazione vigente che **confluiscono nel Fondo** nazionale isole minori.

L'articolo prevede infine che le risorse del **Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**, istituito presso il MEF, siano **trasferite** al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e ripartite con DPCM.

Il **comma 1** stabilisce che gli **interventi statali** previsti per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 4, comma 3, sono **attuati** mediante le risorse del **Fondo nazionale per le isole minori**, che viene **istituito come terza sezione** nell'ambito del già vigente Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022).

Il comma dispone inoltre che tali interventi saranno predisposti tenendo conto dei risultati delle attività svolte dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

A tal fine, con il **comma 2** dell'articolo in esame si provvede a novellare il comma 806 della legge n. 197 del 2022, al fine di costituire nell'ambito del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità una **terza Sezione** denominata «**Fondo nazionale per le isole minori**» (in aggiunta alle due Sezioni già esistenti, denominate «Fondo per gli investimenti strategici» e «Fondo per la compensazione degli svantaggi»).

Una ulteriore novella al comma 806 è altresì volta a precisare che **nella dotazione del Fondo** nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità **debbono confluire** (in luogo della facoltà ora prevista) le **risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea** in favore delle isole minori, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

• **Il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al [sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione](#), in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, l'**articolo 1, comma 806**, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**, con una dotazione di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali risorse sono allocate sul cap. 7630/MEF per essere poi trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 928).

Il Fondo è suddiviso in **due sezioni** denominate «Fondo per gli investimenti strategici» e «Fondo per la compensazione degli svantaggi».

La disciplina vigente prevede che nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità “possono confluire” le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Le risorse del Fondo sono utilizzate (**comma 807**):

- 1) per compensare i maggiori costi derivanti dall'insularità;
- 2) per garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai territori;
- 3) per promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale e sostenere le transizioni ecologica e digitale.

Rispetto alla dotazione originaria del Fondo, la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 896) ha disposto un **rifinanziamento di 2 milioni per il 2025**, portando la dotazione del Fondo a **4 milioni per il 2025**.

Si rammenta, peraltro, che il **disegno di bilancio per il 2025** aveva originariamente disposto un intervento di *spending review* sulla dotazione del Fondo, con una **riduzione di 200.000 euro** per l'anno 2025. In sede di esame parlamentare, tale riduzione è stata **compensata** da un intervento di **rifinanziamento in Sezione II di 200.000 euro per ciascun anno del triennio**. Pertanto, anche per le annualità **2026 e 2027**, il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità presenta una dotazione in bilancio pari a **200.000 euro** per il 2026 e per il 2027.

Il comma 3 individua nel dettaglio le **risorse confluiscano** nel **Fondo nazionale per le isole minori**:

- a) le risorse del **Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori** (di cui all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001).

Si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di **51,6 milioni per il 2002**, al fine di adottare **misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori**, come individuate tra gli ambiti territoriali indicati **nell'allegato A** annesso alla

medesima legge n. 448 del 2001. Il fondo non ha avuto ulteriori rifinanziamenti. Ai sensi della legge n. 244 del 2007 (art. 1, comma 42), le risorse del Fondo sono state peraltro fatte confluire nel costituendo **Fondo di sviluppo delle isole minori** (vedi successiva lettera b).

- b) le risorse del **Fondo di sviluppo delle isole minori** (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si tratta del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari regionali), con una dotazione finanziaria di **20 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2008**. Nel Fondo di sviluppo delle isole minori sono confluite anche le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori (come previsto dal comma 42 della medesima legge n. 244 del 2007). Tuttavia, per effetto delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. "decreto ICI"), la **dotazione** del Fondo di sviluppo delle isole minori **per gli anni 2010 e successivi è stata annullata**.

- c) le risorse **destinate alle isole minori** a valere sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione**.

Si rammenta che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Nel FSC sono infatti stanziati le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** attraverso le quali vengono attuate le politiche per lo sviluppo della **coesione economica, sociale e territoriale** e la **rimozione degli squilibri economici e sociali** tra le diverse aree del Paese, in attuazione dell'[articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana](#) e dell'[articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#). Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Per l'attuale ciclo di programmazione 2021-2027, le risorse FSC vengono assegnate alle amministrazioni centrali e alle amministrazioni regionali nell'ambito di specifici **Accordi per la coesione**, sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri con il Presidente della Regione interessata, che individuano gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi.

- d) le risorse del **Fondo per gli investimenti nelle isole minori** (di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Si tratta del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di **14,5 milioni per il 2020, di 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il 2022** (cap. 7472/MEF), destinato a finanziare progetti di **sviluppo**

infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori, di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#). Il Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per 2021 (legge n. 178/2020), in Sezione II, di **10 milioni** per l'annualità **2021** e di **20 milioni** per l'annualità **2022**.

I **criteri** di riparto delle risorse del Fondo sono stati definiti con D.P.C.M. 4 febbraio 2021, n. 34, che ha determinato i coefficienti per il riparto tra i comuni delle isole minori¹. Il Fondo è stato ripartito tra i comuni destinatari con il D.M. affari regionali del 13 agosto 2021, previo parere favorevole della Conferenza unificata. Gli **interventi** ammessi al finanziamento sono stati definiti con due D.M. affari regionali del 23/12/2021 e del 20/12/2022. Il fondo **non ha avuto successivi rifinanziamenti** e pertanto **non è presente** nel bilancio 2025-2027.

- e) le risorse del **Fondo** destinato al finanziamento di iniziative di **promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori** (di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Si tratta del Fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7470/MEF), per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di **1,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023**. Al riparto del Fondo si è provveduto con il D.M. 4 agosto 2022, sulla base dei medesimi **criteri** definiti con il D.P.C.M. 4 febbraio 2021, n. 34 per il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, stante l'analogia tra i due Fondi. Il fondo **non ha avuto successivi rifinanziamenti** e pertanto non è più presente nello stato di previsione del MEF nel **bilancio 2025-2027**.

- f) le **risorse aggiuntive stanziata a legislazione vigente per le isole minori**, comprese quelle **oggetto di ricognizione** annuale da parte della **Commissione parlamentare** per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera a), della legge n. 197 del 2022, con **esclusione delle risorse** previste dal

¹ Il riparto del Fondo tra i comuni è individuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori;
- b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
- c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;
- d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all'estensione del loro territorio insulare;
- e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma.

PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Si rammenta che il citato comma 813, prevede alla lett. a) che la **Commissione** parlamentare provveda ad **effettuare annualmente una ricognizione** delle **risorse finanziarie stanziata** a livello **nazionale ed europeo** destinate alle “**isole**” (peraltro senza distinzione tra isole maggiori e minori).

Da quanto suesposto, risulta, dunque, che **i vigenti fondi per le isole minori** che, ai sensi del comma 3, **dovrebbero confluire** nell’istituendo Fondo nazionale per le isole minori (quale terza Sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità) **non presentano attualmente alcuna disponibilità di risorse** in bilancio.

Nel bilancio di previsione per il 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri figurano, tuttavia, i capitoli di entrata e di spesa relativi ai predetti fondi, anche se privi di stanziamenti, come esposto nella tabella che segue:

Capitoli			Oggetto	Risorse
MEF	PCM Entrata	PCM Spesa		
7472	884	447	Fondo per gli investimenti nelle isole minori (conto corrente)	-
7470	912	940	Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori	-
7472	884	939	Fondo per gli investimenti nelle isole minori (conto capitale)	-

Posto che i Fondi considerati non presentano allo stato risorse in bilancio, si valuti l’opportunità di sopprimere le disposizioni di cui alle lettere a), b), d), ed e) del comma 3 in esame ovvero di abrogare le relative autorizzazioni legislative, al fine di razionalizzare il quadro normativo in materia, alla luce dell’istituzione del nuovo Fondo nazionale per le isole minori.

Riguardo alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle isole minori (di cui al comma 3, lett. c)) e alle risorse aggiuntive stanziata a legislazione vigente per le isole minori (di cui al comma 3, lett. f)), si segnala l’opportunità di indicare in modo esplicito il soggetto autorizzato alla ricognizione delle suddette risorse da trasferire al Fondo nazionale isole minori e le procedure contabili da adottare per il trasferimento delle risorse medesime.

In merito alle risorse concernenti le isole minori previste dal **PNRR**, il **comma 4** precisa, infatti, che i **progetti integrati per l’efficientamento energetico e idrico**, per la **mobilità sostenibile**, per la gestione del ciclo dei **rifiuti**, per l’**economia circolare** e per la produzione di **energia** da fonti

rinnovabili concernenti le isole minori **restano predisposti e attuati** secondo le modalità, le **procedure** e le risorse **previste dal PNRR e dal PNC**.

I successivi **commi 5 e 6** riguardano la disciplina del **Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**.

In particolare, il **comma 5** prevede che anche le risorse del suddetto Fondo, istituito presso il MEF, **siano trasferite al bilancio** autonomo della **Presidenza del Consiglio** dei ministri e iscritte in apposito capitolo del centro di responsabilità «Affari regionali e autonomie».

Si osserva, infatti, al riguardo, che a differenza delle disposizioni istitutive di vari fondi per le isole minori del 2019 e del 2020, il **comma 806** dell'art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) **non reca una espressa previsione normativa per il trasferimento delle risorse** del Fondo dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Tuttavia, nonostante l'assenza di una norma specifica, **per prassi amministrativa** le risorse del Fondo - iscritte sul bilancio dello Stato al capitolo 7630/MEF - **risultano già annualmente trasferite al capitolo 935** dell'Entrata del bilancio autonomo della **Presidenza del Consiglio**, per la successiva assegnazione al capitolo di spesa 928 del centro di responsabilità «Affari regionali e autonomie».

Il **comma 6** riguarda le **modalità di riparto** del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, stabilendo che le risorse del Fondo sono **ripartite**, anche ai fini dell'erogazione agli enti territoriali destinatari, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o, qualora nominata, **dell'Autorità delegata** per gli affari regionali e le autonomie.

Ai fini del **riparto** delle risorse della **terza Sezione** relativa al **Fondo nazionale per le isole minori**, la norma prevede che si debba tener conto:

- del **programma triennale per la pianificazione di settore**, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *b*);
- dei **criteri di riparto previsti** dall'articolo 6, comma 3, lettera *d*), che fanno riferimento ai **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, come determinati dal Comitato nazionale per le isole minori, e agli **obiettivi di servizio** e degli *standard* coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come definiti con decreto del Consiglio dei Ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie.

Infine, il **comma 7** prevede che interventi speciali statali in favore delle isole minori sono attuati anche mediante **forme di collaborazione e di partenariato** tra il settore pubblico e quello privato.

Articolo 8 *(Disposizione finale)*

L'**articolo 8** in riferimento alle **regioni a statuto speciale** in cui sono presenti isole minori, dispone che i principi dettati dalla legge in esame, in quanto non applicabili direttamente, sono **recepiti nei rispettivi ordinamenti**.

Le disposizioni della legge in esame, infatti, **non sono applicabili direttamente** nei territori delle suddette autonomie speciali, in quanto l'ordinamento di ciascun ente è disciplinato dai rispettivi statuti (fonti di rango costituzionale non modificabili con legge ordinaria) e dalle norme di attuazione degli stessi.

Lo statuto e le norme di attuazione definiscono, per ciascuna autonomia, ambiti e limiti della autonomia, le singole competenze legislative e amministrative e l'ordinamento finanziario di ciascuna regione. Lo statuto disciplina, inoltre, le procedure per le modifiche dell'ordinamento istituzionale e finanziario, basate sostanzialmente sul confronto Stato – Regione nell'ambito della Commissione paritetica. Per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata. Per tale ragione la finanza delle regioni a statuto speciale è connotata dal carattere pattizio delle relazioni di ciascuna autonomia con lo Stato.

Per quanto riguarda gli **enti locali**, tutte le autonomie hanno **competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali**, la competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale. Per quest'ultimo aspetto, tuttavia, esistono differenze sostanziali tra le due isole maggiori e le altre autonomie. Nella **Regione Sardegna** e nella **Regione siciliana**, infatti, la finanza locale è ancora a carico dello Stato, in quanto non sono intervenute quelle norme di attuazione che hanno consentito alle altre autonomie (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano) di assumere interamente a proprio carico la finanza locale.

Destinatario della norma in esame sono, al momento, la Regione Sardegna e la Regione siciliana, in cui sono presenti diverse isole minori marine, comprese dell'elenco delle isole minori indicate nell'Allegato A alla legge n.

448 del 2001, in vigore fino all'approvazione del nuovo elenco, come disciplinato dall'articolo 6, comma 3, lett. *a*), della legge in esame.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 9** reca l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.